Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 14 settembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. 512.
Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della curazia autonoma di Sant'Anna, nel comune di Campo Tures Pag. 6402

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. 513.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'opera « Cuore immacolato di Maria », con sede in Pescara. Pag. 6402

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. 514.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Buon Pastore in Policoro Pag. 6402

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. 515.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Battista e di S. Eusebio, nel comune di Melle Pag. 6402

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1972.
Nomina di un componente del comitato previsto dall'articolo 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Pag. 6402

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1972.
Sostituzione di membri e del segretario della commissione centrale per gli agenti e rappresentanti di commercio. Pag. 6403

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1972.
Nomina a membro effettivo della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione Sardegna. Pag. 6403

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1972.
Nomina a membro supplente della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione Sardegna Pag. 6404

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1972.
Riunificazione degli uffici del registro « Atti giudiziari » e « Ufficio ammende » di Milano Pag. 6404

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1972.
Autorizzazione alla società « Fidelconsult - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.A. », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione Pag. 6404

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6405

Ministero delle finanze: Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1972 all'8 agosto 1972, a norma dei Regolamenti (CEE) nn. 1647/72 e 1672/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero) Pag. 6405

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa:

Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze. Pag. 6406

Graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri . . . Pag. 6406

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami a due posti di preparatore di gabinetto in prova, nel ruolo della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale. Pag. 6407

Ufficio veterinario provinciale di Forlì: Variante alla graduatoria del concorso al posto di veterinario comunale condotto del comune di Sarsina Pag. 6407

REGIONI

Regione Sardegna:

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1972, n. 27.

Assunzione degli oneri degli enti locali, degli enti ospedalieri, delle università, degli enti gestori di acquedotti e fognature per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse al contributo dello Stato Pag. 6407

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 241 DEL 14 SETTEMBRE 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Ministero del tesoro: Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975 (dalla serie 37ª/1975 alla serie 104ª/1975), emessi in base alle leggi 23 aprile 1966, n. 218 e 6 agosto 1966, n. 626 ed al decreto ministeriale 5 settembre 1966. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SESTA estrazione eseguita il 21 agosto 1972; Parte II. Elenco dei premi assegnati nelle precedenti estrazioni.

(9772)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. 512.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della curazia autonoma di Sant'Anna, nel comune di Campo Tures.

N. 512. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bolzano-Bressanone in data 26 novembre 1968, integrato con dichiarazione in pari data e con postilla del 15 febbraio 1972, relativo alla elevazione in parrocchia della curazia autonoma di Sant'Anna, in frazione Acereto del comune di Campo Tures (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 23. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. 513.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'opera « Cuore immacolato di Maria », con sede in Pescara.

N. 513. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ad approvato lo statuto dell'opera « Cuore immacolato di Maria », con sede in Pescara.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 17. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. 514.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Buon Pastore, in Policoro.

N. 514. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Anglona e Tursi in data 1° novembre 1970, integrato con due dichiarazioni, una in pari data e l'altra del 1° dicembre 1971, relativo alla erezione della parrocchia del Buon Pastore, in Policoro (Matera).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 18. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. 515.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Battista e di S. Eusebio nel comune di Melle.

N. 515. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Saluzzo in data 8 giugno 1971, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Giovanni Battista, nel comune di Melle (Cuneo), con la parrocchia di S. Eusebio, in frazione omonima dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 19. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1972.

Nomina di un componente del comitato previsto dall'articolo 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e le modifiche e le integrazioni al predetto testo unico;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1972 con il quale si è proceduto alla costituzione del comitato previsto dal citato art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, incaricato di formulare proposte ed esprimere pareri su tutte le questioni che il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, ai sensi della ripetuta legge n. 853, del 1971, deve sottoporre al C.I.P.E.;

Considerato che, a seguito delle dimissioni da Presidente della giunta della regione Sardegna del dottor Pietro Soddu, il Consiglio regionale della Sardegna ha eletto, nella seduta del 18 marzo 1972, il nuovo Presidente della giunta nella persona del sig. Salvatorangelo Spano;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Pietro Soddu con il sig. Salvatorangelo Spano;

Decreta:

Il sig. Salvatorangelo Spano, Presidente della giunta della regione Sardegna, è nominato componente del comitato previsto dall'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, in sostituzione del dott. Pietro Soddu.

Il Presidente della giunta della regione Sardegna, può farsi sostituire, in caso di impedimento, da un Assessore regionale appositamente incaricato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1972

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1972
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 63.

(10655)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1972.

Sostituzione di membri e del segretario della commissione centrale per gli agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina di agente e rappresentante di commercio ed in particolare l'art. 8 che dispone la costituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali di cui all'art. 4 della legge stessa;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1969, recante norme di attuazione della legge suindicata;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1970, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 194, con il quale è stata costituita la commissione centrale sopra indicata;

Vista la lettera in data 14 dicembre 1971 con la quale il dott. Fernando Cortese, nominato membro effettivo della citata commissione in rappresentanza della U.S.A.R.C.I., rassegna le proprie dimissioni;

Vista la lettera in data 23 marzo 1972 con la quale l'Unione sindacati autonomi agenti rappresentanti commercio industria (U.S.A.R.C.I.) ha designato membro effettivo, in sostituzione del dimissionario Fernando Cortese, il membro supplente dott. Francesco De Pasquale e a membro supplente il sig. Edoardo Giannattasio in sostituzione del dott. Francesco De Pasquale;

Considerato, inoltre, che il dott. Biagio Rutigliano, direttore di divisione, cessa dalle funzioni di segretario della commissione stessa perchè destinato ad altro ufficio;

Decreta:

Art. 1.

Su designazione dell'Unione sindacati autonomi agenti rappresentanti commercio industria italiani (U.S.A.R.C.I.), il dott. Francesco De Pasquale è nominato membro effettivo, in sostituzione del dimissionario dott. Fernando Cortese e il sig. Edoardo Giannattasio membro supplente della commissione centrale di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 316.

Art. 2.

In sostituzione del dott. Biagio Rutigliano, destinato ad altro ufficio, le funzioni di segretario della predetta commissione saranno svolte dal dott. Enrico Putzulu, direttore capo, o, in sua sostituzione, da altro funzionario della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali.

Art. 3.

Ai signori Francesco De Pasquale, Edoardo Giannattasio ed Enrico Putzulu, che resteranno in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso per la commissione centrale, verranno corrisposte le indennità previste dall'art. 4 del decreto ministeriale 15 gennaio 1970 citato nelle premesse.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1972.

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1972
Registro n. 11 Industria, foglio n. 141

(10609)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1972.

Nomina a membro effettivo della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione Sardegna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Visto il telegramma, in data 13 aprile 1972, con il quale il sig. Salvatorangelo Spano, Presidente della regione della Sardegna, comunica la propria designazione a rappresentante di detta regione nella commissione consultiva interregionale quale membro effettivo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale il dott. Antonio Giagu De Martini precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 12 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1971, registro numero 11, foglio n. 335, con il sig. Salvatorangelo Spano;

Decreta:

Il sig. Salvatorangelo Spano è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione della Sardegna, in sostituzione del dottor Antonio Giagu De Martini.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1972

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1972
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 34.

(10657)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1972.

Nomina a membro supplente della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione Sardegna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Visto il telegramma, in data 13 aprile 1972, con il quale il Presidente della regione della Sardegna comunica che l'Assessore regionale, sig. Albino Pisano, è stato designato a rappresentare, quale membro supplente, detta regione in seno alla commissione consultiva interregionale, in sostituzione del dott. Giuseppe Masia;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione in seno alla commissione consultiva interregionale del dott. Giuseppe Masia, già membro supplente, con il sig. Albino Pisano;

Decreta:

Il sig. Albino Pisano è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione della Sardegna, in sostituzione del dott. Giuseppe Masia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1972

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1972
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 33.

(10658)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1972.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti giudiziari » e « Ufficio ammende » di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti giudiziari » e « Ufficio ammende » di Milano;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti giudiziari » e « Ufficio ammende » di Milano vengono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di Ufficio del registro « Atti giudiziari e ammende » di Milano.

Art. 2.

L'ufficio del registro « Atti giudiziari e ammende » di Milano è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° ottobre 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1972
Registro n. 42 Finanze, foglio n. 195

(10638)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1972.

Autorizzazione alla società « Fidelconsult - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.A. », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla « Fidelconsult - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a. » con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fidelconsult - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Roma, è autorizzata allo esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1972

Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(10614)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 12 settembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,20	581,20	581,20	581,20	581,20	581,18	581,15	581,20	581,20	581,20
Dollaro canadese	590,60	590,60	590,75	590,60	590,80	590,60	590,60	590,60	590,60	590,60
Franco svizzero	153,80	153,80	153,70	153,80	153,80	153,80	153,79	153,80	153,80	153,80
Corona danese	84,23	84,23	84,29	84,23	84,24	84,25	84,22	84,23	84,23	84,23
Corona norvegese	88,68	88,68	88,765	88,68	88,875	88,70	88,715	88,68	88,68	88,68
Corona svedese	122,93	122,93	122,90	122,93	122,95	122,90	122,92	122,93	122,93	122,93
Fiorino olandese	180,20	180,20	180,25	180,20	180,35	180,20	180,18	180,20	180,20	180,20
Franco belga	13,2380	13,238	13,245	13,2380	13,24	13,23	13,2385	13,2380	13,23	13,23
Franco francese	116,19	116,19	116,20	116,19	116,20	116,18	116,17	116,19	116,19	116,19
Lira sterlina	1422,10	1422,10	1421,75	1422,10	1422 —	1422,15	1422,10	1422,10	1422,10	1422,10
Marco germanico	182,235	182,235	182,29	182,235	182,34	182,21	182,21	182,235	182,23	182,23
Scellino austriaco	25,2415	25,2415	25,245	25,2415	25,20	24,25	25,235	25,2415	25,24	25,24
Escudo portoghese	21,715	21,715	21,73	21,715	21,69	21,70	21,715	21,715	21,71	21,71
Peseta spagnola	9,1575	9,1575	9,16	9,1575	9,15	9,15	9,1580	9,1575	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9335	1,9335	1,9325	1,9335	1,93	1,93	1,9314	1,9335	1,93	1,93

Media dei titoli del 12 settembre 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	99,05
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,175
» 5 % (Ricostruzione)	92,55
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,925
» 5 % (Città di Trieste)	92,85
» 5 % (Beni esteri)	92,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,45
» 5,50 % » » 1968-83	95,375
» 5,50 % » » 1969-84	98,65
» 6 % » » 1970-85	99,55
» 6 % » » 1971-86	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	95,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,575
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,775
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,70
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,75
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,70
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 settembre 1972

Valuta	
Dollaro USA	581,175
Dollaro canadese	590,60
Franco svizzero	153,795
Corona danese	84,225
Corona norvegese	88,697
Corona svedese	122,925
Fiorino olandese	180,19
Franco belga	13,238
Franco francese	116,18
Lira sterlina	1422,10
Marco germanico	182,222
Scellino austriaco	25,238
Escudo portoghese	21,715
Peseta spagnola	9,158
Yen giapponese	1,932

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1972 all'8 agosto 1972, a norma dei Regolamenti (CEE) nn. 1647/72 e 1672/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero).

(in unità di conto per 100 kg 1 u.c. = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zucchero bianco	7,00
	II. zucchero greggio:	
	(a) zuccheri canditi	9,05 (1)
	(b) altri zuccheri greggi	—

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(10591)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1972, registro n. 21 Difesa, foglio n. 336, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di centonove allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, per l'anno accademico 1972-73;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di centonove allievi ai corsi dell'Accademia di Sanità militare interforze, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1972, così composta:

Presidente:

Ciccarelli Antonio, magg. gen. medico C.S.A. in s.p.e.;

Membri:

Freni Salvatore, col. medico in s.p.e.;
Alfano Achille, col. medico in s.p.e.;
Bilancioni Giorgio, ten. col. medico in s.p.e.;
Croppi Maurizio, ten. col. f. in s.p.e.;
Veneziani Pergo, capitano di fregata in s.p.e.;
Riva Giuseppe, ten. col. AA.rn. in s.p.e.;
Floccia Giuseppe, prof. ordinario di lettere italiane e latine;
Lenci Ennio, maggiore veterinario in s.p.e.;

Membri aggiunti:

Capponi Del Nero prof. Assunta, ordinario di lingua e letteratura francese;
Baldassarin prof. Luigi, ordinario di lingua e letteratura inglese;
Arredi Barazzoni prof. Margherita, ordinario di lingua e letteratura tedesca.

Segretario senza diritto a voto:

Alonzo dott. Attilio, direttore di divisione.

Art. 2.

Ai componenti la commissione è attribuito il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1972
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 344

(10649)

Graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 2, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse:

1. S.ten. CC. cpl. Perucatti Mario Luigi, nato il 24 novembre 1945 punti 39,25
2. S.ten. CC. cpl. Montini Maurizio, nato il 20 febbraio 1949 » 38,90
3. S.ten. cpl. Citanna Augusto, nato il 24 maggio 1947 » 38,50
4. S.ten. cpl. De Gregori Mauro, nato il 6 febbraio 1946 » 38,35
5. Ten. CC. cpl. Triscari Lodovico, nato l'8 gennaio 1942 » 38 —
6. Ten. CC. cpl. Cicognani Alvaro, nato il 20 ottobre 1945 » 37,90
7. Ten. CC. cpl. Jachetti Giancarlo, nato il 23 agosto 1945 » 37 —
8. S.ten. CC. cpl. Battaglia Giacomo, nato l'11 giugno 1949 » 36,45
9. S.ten. CC. cpl. Tranquilli Mario, nato il 18 settembre 1947 » 36,40
10. S.ten. CC. cpl. Signoretti Alberto, nato il 19 luglio 1946 » 36,35
11. Ten. CC. cpl. Scatena Giancarlo, nato il 7 gennaio 1941 » 36,10
12. S.ten. CC. cpl. Bonafede Pierluigi, nato il 28 luglio 1948 » 35,50
13. S.ten. CC. cpl. Malato Umberto, nato il 29 novembre 1949 » 35,25
14. S.ten. CC. cpl. Pironi Gian Paolo, nato il 7 novembre 1941 » 35,20
15. S.ten. CC. cpl. Nappini Celeste, nato l'11 febbraio 1948 » 35,10
16. S.ten. CC. cpl. Foglia Luigi, nato l'8 giugno 1945 » 34,50
17. S.ten. CC. cpl. Agarossi Giovanni nato il 16 settembre 1942 » 33,60

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Perucatti Mario Luigi punti 39,25
2. Montini Maurizio » 38,90
3. Citanna Augusto » 38,50
4. De Gregori Mauro » 38,35
5. Triscari Ludovico » 38 —
6. Cicognani Alvaro » 37,90
7. Jachetti Giancarlo » 37 —
8. Battaglia Giacomo » 36,45
9. Tranquilli Mario » 36,40
10. Signoretti Alberto » 36,35

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Scatena Giancarlo punti 36,10
2. Bonafede Pierluigi » 35,50
3. Malato Umberto » 35,25

4. Pironi Gian Paolo punti 35,20
5. Nappini Celeste » 35,10
6. Foglia Luigi » 34,50
7. Agarossi Giovanni » 33,60

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1972
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 11.

(10648)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami a due posti di preparatore di gabinetto in prova, nel ruolo della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 27 del 1° luglio 1972 (data di pubblicazione 14 luglio 1972), è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1972, registro 35 Difesa, foglio 247, riguardante l'esito del concorso per titoli ed esami a 2 posti di preparatore di gabinetto in prova, nel ruolo della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale.

(10646)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Variante alla graduatoria del concorso al posto di veterinario comunale condotto del comune di Sarsina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/311 del 15 febbraio 1971 con cui veniva bandito il concorso per il posto di veterinario comunale condotto di Sarsina (*Gazzetta Ufficiale* Inserzioni n. 48 del 24 febbraio 1971);

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso sopraspecificato (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 18 marzo 1972);

Visto il proprio decreto n. 912 in data 28 febbraio 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 18 marzo 1972) con cui il dottore Sgarbi Piercarlo venne dichiarato vincitore del concorso in parola;

Vista la rinuncia in data 25 luglio 1972 del dott. Sgarbi Piercarlo;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del candidato idoneo che segue in graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il concorrente sottospecificato, risultato secondo nella graduatoria del concorso di cui in narrativa, è dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale condotto di Sarsina:

Castellani Elio.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 30 agosto 1972

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(10566)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1972, n. 27.

Assunzione degli oneri degli enti locali, degli enti ospedalieri, delle università, degli enti gestori di acquedotti e fognature per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse al contributo dello Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 31 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere gli oneri gravanti sui comuni, sulle province, sugli enti ospedalieri, sui loro consorzi, sulle università e sugli istituti universitari, per la realizzazione di opere ospedaliere, ammesse a contributo statale a termini della vigente legislazione.

Analoga assunzione di oneri è autorizzata a favore dei comuni e loro consorzi nonchè degli enti autorizzati alla gestione di acquedotti e di fognature, per l'esecuzione di lavori di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti e di fognature per lo smaltimento delle acque reflue, ammessi al contributo statale di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.

Art. 2.

In diretta relazione con le modalità di concessione del contributo statale, gli oneri di cui al precedente articolo sono assunti come segue:

a) mediante la concessione di contributi regionali costanti per 35 anni, integrativi dei contributi statali;

b) mediante la concessione di contributi regionali in conto capitale, in misura non superiore al 30 per cento della spesa ammesso al contributo statale.

Il cumulo dei contributi in conto capitale, o attualizzati al tasso effettivamente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, concessi dallo Stato, dalla Regione e da altri eventuali enti non potrà in nessun caso eccedere l'importo dell'opera ammessa a contributo.

Art. 3.

Qualora gli stanziamenti regionali di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 della presente legge si rivelassero eccedenti rispetto alle necessità di intervento in conto capitale per la integrazione dei contributi statali relativi all'attuazione del piano generale degli acquedotti, le eccedenze medesime potranno essere portate in aumento agli stanziamenti regionali per le contribuzioni pluriennali di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo 2.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici e trasporti di concerto con l'Assessore regionale alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento delle quote di stanziamento di cui al comma precedente.

Sulle somme così trasferite gli impegni sono assunti, a carico dell'esercizio di competenza, per tutto il trentacinquennio di contribuzione. L'Amministrazione regionale è autorizzata a pagare tali contribuzioni, ragguagliate al valore attuale, in unica soluzione.

Ove gli stanziamenti regionali di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 2 risultassero a loro volta eccedenti rispetto alle esigenze di integrazione dei contributi trentacinquennali concessi dallo Stato per l'attuazione delle opere di cui allo articolo 1 della presente legge, dette eccedenze potranno essere utilizzate per l'assunzione degli oneri residui cui i comuni debbono far fronte per la realizzazione, con contributo dello Stato, di altre categorie di opere pubbliche di loro interesse.

In quest'ultimo caso, l'intervento regionale è limitato ai comuni con popolazione inferiore rispettivamente a 10.000 abitanti se delle province di Cagliari e Sassari ed a 7.000 abitanti se della provincia di Nuoro, con priorità per le opere igieniche.

Art. 4.

Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse con decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici.

La somministrazione del contributo si esegue:

— a diretto favore dell'istituto mutuante nel caso previsto della lettera *a*) del precedente articolo 2;

— a favore dell'ente concessionario nel caso di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 2, sulla base di stati di avanzamento dei lavori, vistati dai competenti uffici e con le stesse ritenute di garanzia previste per l'erogazione del contributo principale. Al pagamento della rata di saldo si provvederà dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori, in rapporto alla spesa che in tale sede sarà accertata e riconosciuta ammissibile al godimento del beneficio assentito.

L'Assessore regionale ai lavori pubblici può delegare al Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna le funzioni istruttorie relative alla concessione ed erogazione dei contributi.

Art. 5.

Quando il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti, il contributo regionale, tenuto conto della elevazione del contributo statale eventualmente previsto per tale ipotesi, può coprire l'onere fino alla misura del saggio di interesse che sarà indicato annualmente con decreto congiunto dello Assessore regionale ai lavori pubblici e dell'Assessore regionale alle finanze.

L'integrazione del contributo previsto dal precedente comma verrà disposto con decreto suppletivo.

Nel caso di gare in aumento potrà essere concessa con decreto suppletivo, sulla somma eccedente, una integrazione del contributo regionale nello stessa misura percentuale del decreto principale.

Art. 6.

Le domande per il conseguimento dei benefici di cui alla presente legge sono presentate all'Assessorato regionale ai lavori pubblici che sulla scorta degli indirizzi della programmazione economica, formula un piano annuale operativo dei singoli interventi.

Art. 7.

Per l'assunzione degli impegni di spesa relativi all'attuazione della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 8.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal punto *a*) dello articolo 2 della presente legge sono stabilite le seguenti assegnazioni:

per l'esercizio finanziario 1972 L. 300.000.000;

per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1982 lire 100.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972, per la prima annualità della assegnazione relativa all'anno stesso è istituito il capitolo 26531 - « Contributi ai comuni, alle province, agli enti ospedalieri, ai loro consorzi, alle università e istituti universitari negli oneri dipendenti dalla contrazione di mutui destinati alla realizzazione di opere ospedaliere; contributi ai comuni, ai loro consorzi, agli enti gestori di acquedotti e fognature negli oneri dipendenti dalla contrazione di mutui destinati alla costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti e delle fognature per lo smaltimento delle acque reflue, ammessi al contributo statale di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090; eventuali contributi agli enti locali negli oneri derivanti dalla contrazione dei mutui destinati alla realizzazione di altre categorie e spese, di cui all'articolo 3 della presente legge L. 300.000.000 ».

A favore del capitolo 26531 è stornata dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 la somma di L. 300.000.000.

Negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione per gli anni successivi saranno iscritte, in dipendenza delle assegnazioni stabilite nel primo comma del presente articolo, le seguenti somme:

nell'anno 1973, L. 400.000.000; nell'anno 1974, L. 500.000.000; nell'anno 1975, L. 600.000.000; nell'anno 1976, L. 700.000.000; nell'anno 1977, L. 800.000.000; nell'anno 1978, L. 900.000.000; nell'anno 1979, L. 1.000.000.000; nell'anno 1980, L. 1.100.000.000; nell'anno 1981, L. 1.200.000.000, dall'anno 1982 all'anno 2006, L. 1.300.000.000; nell'anno 2007, L. 1.000.000.000; nell'anno 2008, L. 900.000.000; nell'anno 2009, L. 800.000.000; nell'anno 2010, L. 700.000.000; nell'anno 2011, L. 600.000.000; nell'anno 2012, L. 500.000.000; nell'anno 2013, lire 400.000.000; nell'anno 2014, L. 300.000.000; nell'anno 2015, lire 200.000.000; nell'anno 2016, L. 100.000.000.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal punto *b*) dello articolo 2 della presente legge sono stabilite le seguenti assegnazioni:

per l'anno finanziario 1972, L. 700.000.000;

per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1982, lire 600.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972, per la prima annualità della assegnazione relativa all'anno stesso, è istituito il capitolo 26532 « Contributi ai comuni e agli enti gestori di fognature o acquedotti che siano interessati ai lavori di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti o di fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue, ammessi al contributo statale di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, L. 700.000.000 ».

A favore del capitolo 26532 è stornata dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione la somma di L. 700.000.000.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, rispetto alle assegnazioni dell'esercizio 1972 per gli anni finanziari successivi a quello in corso, si farà fronte con una quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione e sui consumi dei tabacchi, derivante dal loro naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 luglio 1972

SPANO

(10258)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato S.